REGIONE LAZIO

Allegato 2

ASSESSORATO AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

AREA CACCIA E PESCA

Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA GESTIONE PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO

POSTICIPO AL GIORNO 10 FEBBRAIO 2024 DELLA CHIUSURA DELLA CACCIA ALLE SPECIE: COLOMBACCIO E GHIANDAIA STAGIONE VENATORIA 2023/2024

Posticipo dell'attività venatoria

1. Ai sensi delle previsioni dell'art. 18, comma 2, della l. 157/1992, nel territorio della Regione Lazio, dal giorno 01 febbraio al giorno 10 febbraio 2024 compreso è consentito l'esercizio venatorio alle seguenti specie:
   – colombaccio *(Columba palumbus);*
   – ghiandaia *(Garrulus glandarius).*

2. L'esercizio venatorio di cui al precedente punto 1. è consentito:

   - ai cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo A.T.C.. Per la sola specie colombaccio *(Columba palumbus)*, l'esercizio venatorio è consentito anche in regime di mobilità, di cui all'articolo 1, comma 4 del Documento *"CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2023-2024 NEL LAZIO"*, nel limite stagionale di venti giornate.

   - ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dalla Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria.

3. Nel periodo compreso tra il giorno 01 ed il giorno 10 febbraio 2024, compresi, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento fisso o da appostamento temporaneo, senza l'ausilio del cane.

4. Gli appostamenti utilizzati devono essere collocati:
   - a non meno di 500 metri dalle zone umide, frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia;
   - a distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;

5. L'esercizio venatorio è consentito dalle ore 6.20 alle ore 17.30.

6. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) la caccia è consentita nei soli giorni di giovedì e domenica.

7. Il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, dei quali, comunque, non più di cinque capi per la specie Colombaccio *(Columba palumbus)*.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.